

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/1999 DELLA COMMISSIONE
del 1º giugno 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 927/1999 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche e pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche e pesche noci esportate dopo il 1º giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 927/1999 per le pesche e pesche noci, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 1º giugno e prima del 1º luglio 1999 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 7.